

Contratto per l'affidamento del servizio di gestione della Sala Ristorazione presso la sede della Direzione Regionale dell'Umbria e della Direzione Provinciale di Perugia- via L. Canali, 12 – Perugia – Servizio a ridotto impatto ambientale D.M. 25/7/2011. CIG:

Il giorno _____ in Perugia, presso la sede della Direzione Regionale dell'Umbria, alla Via L. Canali, 12,

- il _____, Direttore Regionale dell'Umbria, nato a _____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;

- il _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____ della società _____ (di seguito, per brevità, "Società"), con sede legale in _____, alla Via/Piazza _____;

partita IVA: _____; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: _____, capitale sociale versato € _____

_____ (di seguito per brevità, Società) aggiudicataria del servizio di gestione della sala ristorazione presso la sede della Direzione Regionale dell'Umbria e della Direzione Provinciale di Perugia, a ridotto impatto ambientale.

PREMESSO CHE

- l'Agenda delle Entrate ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione della Sala Ristorazione presso la sede della Direzione Regionale dell'Umbria e della Direzione Provinciale di Perugia, a ridotto impatto ambientale - secondo il D.M. 25/7/2011 ed in linea con i principi del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione - della sede della Direzione Regionale dell'Umbria, mediante bando spedito all'Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea in data _____ 2016;
- la Società, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata aggiudicataria della gara a seguito del provvedimento del Direttore Regionale prot. n. ____ del _____, fatto salvo l'esito delle verifiche antimafia, fiscali, penali e le altre prescritte e consentite dalla legge;
- le parti convengono che il Capitolato tecnico ed i suoi allegati, il Disciplinare nonché le offerte tecnica ed economica e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo; tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di gestione della sala ristorazione presso la sede della Direzione Regionale dell'Umbria e della Direzione Provinciale di Perugia, a ridotto impatto ambientale - secondo il D.M. 25/7/2011 ed in linea con i principi del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), le cui attività consistono principalmente in:

GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA

- a) reperimento, stoccaggio e conservazione delle derrate;
- b) preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti;
- c) collocazione delle vivande nella apposita catena selfservice;
- d) distribuzione dei pasti agli utenti;
- e) pulizia locali, cucina ed attrezzature;
- f) predisposizione del menù settimanale che dovrà essere concordato con la Direzione Regionale dell'Umbria ed affisso al pubblico con l'indicazione dei relativi prezzi distinti (primo piatto; secondo piatto; contorno; bevanda; frutta o dolce o yogurt).

GESTIONE DEL BAR

- a) approvvigionamento e preparazione dei prodotti comunemente in distribuzione negli esercizi aperti al pubblico;
- b) servizio al banco;
- c) pulizia del locale bar e delle sue attrezzature.

Art. 2 –MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico al quale si fa espressamente rinvio ed in base all'offerta tecnica presentata dalla Società in sede di gara che viene integralmente recepita.

L'orario minimo di funzionamento del servizio di mensa interna è compreso nell'arco di tempo dalle ore 13:00 alle ore 15:00 per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali. Deve essere garantita agli utenti la disponibilità di tutte le portate previste nel menu giornaliero almeno sino alle ore 14:00.

L'orario minimo di funzionamento del servizio bar è compreso nell'arco di tempo dalle ore 8,00 alle ore 11,30 e durante l'orario di apertura della mensa,

per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali. L'orario di apertura e di chiusura del bar potrà essere modificato per necessità dell'Agenzia.

La Società si impegna espressamente ad espletare il servizio nel rispetto della vigente normativa fiscale.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha durata di 3 anni con decorrenza dal _____ (data di attivazione del servizio).

Nell'eventualità in cui le procedure di selezione attivate dall'Agenzia per l'individuazione del nuovo contrante non si siano concluse entro la data di scadenza del contratto, la Società si impegna a proseguire il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle stesse.

Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

4.1 La Società si obbliga ad eseguire le attività di pulizia dei locali, delle attrezzature in essa presenti e ad osservare le norme di carattere igienico-sanitario e ogni altra prescrizione specificata al punto 9 del Capitolato tecnico.

4.2 La Società si obbliga a presentare all'Ufficio Gestione Risorse di questa Direzione Regionale al termine di ogni semestre, un report riepilogativo del numero dei pasti somministrati distinto per tipologia di menu e di prodotti consumati.

4.3 E' a carico della Società la fornitura - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti e delle bevande - di posate, vassoi, stoviglie, tazze e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.).

4.4 La società si obbliga a garantire al proprio personale che, nell'ambito delle attività di formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguenti tematiche: alimentazione e salute;

alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema delle opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali; caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione; stagionalità degli alimenti; corretta gestione dei rifiuti; uso dei detersivi a basso impatto ambientale; energia, trasporti e mense.

Art. 5 - LOCALI, ATTREZZATURE, UTENZE

L'Agenzia mette a disposizione della società, dei locali siti al piano quinto dell'immobile di Via Canali, 12 in Perugia con i relativi impianti, arredi ed attrezzature, necessari per l'espletamento del servizio.

Per l'utilizzo dei locali la Ditta Aggiudicataria corrisponderà all'Agenzia del Demanio un canone annuo di sublocazione pari ad € 4.200,00 secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla stessa Agenzia del Demanio.

La società si obbliga a conservare e custodire con cura e diligenza quanto affidatole adottando ogni cura finalizzata alla migliore conservazione delle stesse ed al puntuale rispetto delle norme di igiene.

I locali adibiti a sala ristorazione interna e servizio bar saranno presi in carico dalla società e dovranno essere mantenuti e adeguati, a cura della società stessa, a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza (D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.) nonché in materia di igiene degli alimenti (D.lgs. n. 155/1997).

La Ditta aggiudicataria provvederà, a sua cura e spese, senza nulla pretendere dall'appaltante, alla manutenzione ordinaria delle strutture, con ogni annesso e pertinenza, delle attrezzature, degli impianti, degli arredi, degli elettrodomestici e dei materiali presenti, finalizzata al mantenimento

del buon funzionamento ed utilità degli stessi ed al mantenimento delle normali condizioni di igiene e di sicurezza.

Graveranno sulla ditta i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del personale della ditta.

Le condizioni dei locali e dei beni al momento della consegna risulteranno da apposito verbale che verrà congiuntamente redatto dall'Ufficio Gestione Risorse della Direzione Regionale e dall'appaltatore.

Al termine del servizio la società si impegna a riconsegnare i locali, gli impianti e le attrezzature messi a disposizione dall'Agenzia, nello stato in cui si trovano al momento della consegna, tenuto conto della normale usura.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna di cui al punto 7.1 del capitolato formano oggetto di valutazione economica e i relativi importi sono addebitati alla società, alla quale è comunque riconosciuto il diritto del contraddittorio.

Restano a carico dell'Agenzia le spese per:

- il consumo di energia elettrica, acqua e quant'altro dovesse essere strettamente necessario all'esecuzione del servizio;
- l'utenza relativa al telefono urbano;
- il pagamento della Tariffa d'Igiene Ambientale;
- la manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature.

Art. 6 - PERSONALE DI SERVIZIO

La Società si obbliga ad impiegare personale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, istruito ed informato in materia di igiene alimentare

nonché addestrato ad utilizzare in sicurezza i vari macchinari e attrezzature presenti nei locali destinati al servizio.

L'Agenzia declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose derivanti da un cattivo uso delle apparecchiature concesse in dotazione.

Il personale dovrà presentarsi in ordine e munito di apposita divisa; gli indumenti indossati per la preparazione e distribuzione del pasto devono essere distinti da quelli adoperati per le operazioni di pulizia, lavaggio e manutenzione locali, impianti, attrezzature, stoviglie, ecc..

Il personale incaricato dalla Società per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, che dovrà essere regolarmente esposta, corredata di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l'indicazione del datore di lavoro e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

La Società rilascerà all'Agenzia l'elenco nominativo, con relativa qualifica e mansione, del personale addetto.

Almeno cinque giorni prima dell'attivazione del servizio dovrà fornire all'Agenzia la documentazione indicata nel capitolato tecnico relativa al personale che impiegherà nel servizio.

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche nell'organico impiegato.

Qualora il personale incaricato dalla Società sia ritenuto dall'Agenzia non idoneo ad operare all'interno delle proprie strutture, dovrà essere sostituito con altro che risponda pienamente ai requisiti che si esigono.

Art. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.

La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

La Società, inoltre, ha effettuato congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia, apposito sopralluogo nei locali della sede, ai fini di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti. All’esito è stato redatto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), che si allega al presente contratto.

La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

Art. 8 - RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

8.1 La società nominerà un proprio responsabile del servizio con l’incarico di organizzare e controllare il personale addetto, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti il servizio di ristorazione vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

8.2 Il Capo Ufficio Gestione Risorse della Direzione Regionale dell'Umbria, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del contratto, sarà l'interlocutore del responsabile del servizio nominato dalla Società e della Commissione di vigilanza di cui sotto.

8.3 L'Agenzia istituirà un'apposita Commissione di vigilanza Mensa e bar incaricata di effettuare verifiche sulla qualità dei servizi prestati e sull'osservanza degli obblighi contrattuali.

Successivamente all'aggiudicazione, la Commissione procederà a verifiche periodiche sulla qualità e la rispondenza del menu offerto dalla Società ai requisiti di capitolato, anche mediante la somministrazione di questionari di gradimento agli utenti della mensa. La Commissione ha inoltre facoltà di procedere in ogni tempo a: ispezioni, verifiche tecniche, igieniche, sia con riguardo ai cibi ed alle bevande somministrate che alla cura ed alla pulizie dei locali e delle attrezzature.

8.4 Qualora la Commissione Mensa abbia rilevato degli inadempimenti della Società che comportino l'applicazione di penali, il Direttore dell'Esecuzione procederà alla contestazione scritta degli addebiti all'esecutore, assegnandogli un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Della contestazione è informato anche il Responsabile del Procedimento.

8.5 Qualora le predette controdeduzioni siano valutate negativamente ovvero sia scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, il Direttore dell'Esecuzione comunica tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni elemento utile per procedere all'applicazione delle penali.

8.6 Nel caso in cui vengano rilevati gravi inadempimenti o si verificano casi per cui l’Agenzia ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto, il Direttore dell’Esecuzione comunica tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni elemento utile alla determinazione della gravità della situazione ai fini della valutazione della risoluzione del contratto.

Art. 9 - CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI

L’Agenzia si riserva la più ampia facoltà di effettuare o far effettuare a terzi visite e controlli dei locali con prelievo di campioni dei generi somministrati secondo quanto meglio dettagliato al punto 11 del capitolato tecnico.

Dal canto suo la società aggiudicataria deve avviare tutte le procedure di autocontrollo per verificare l’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari secondo i principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di cui al D.Lgs. 155/97 e secondo quanto dalla stessa indicato nell’offerta tecnica.

Art.10 - ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA’ – LICENZE

10.1 A copertura dei rischi connessi all’attività descritta nel presente capitolato, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, la società aggiudicataria dovrà consegnare all’Agenzia polizze assicurative, con specifico riferimento al presente contratto, stipulate con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, per responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d’opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata “terzo” a tutti gli effetti. Dette polizze, della durata del servizio, dovranno prevedere adeguati massimali, in ogni caso non inferiori a:

- 4 milioni di Euro per sinistro, col limite di 2,5 milioni di Euro per ogni persona danneggiata (per morte o lesioni personali) e di 1 milione di Euro per danni a cose, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (Rct);
- 2,5 milioni di Euro per sinistro, col limite di 1,5 milioni di Euro per persona infortunata, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco).

10.2 Alla società fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, possono derivare all'Agenzia o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché per l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione.

L'Agenzia non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla società o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa.

10.3 Sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze ed autorizzazioni commerciali.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Agenzia e/o terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.

La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a

seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Art. 12 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito cauzione definitiva per un importo pari a € _____--
----- emessa da _____ in data ___/___/___ con polizza n. _____ ed acquisita all'atto della stipula del presente contratto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori ed eventuali danni subiti.

Art. 13 - RECESSO

13.1 La Società espressamente acconsente a che l'Agenzia possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso, mediante lettera raccomandata, almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

13.2 La Società rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo.

13.3 L'Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dal contratto qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

13.4 Nel caso in cui i locali messi a disposizione per il servizio non dovessero essere fruibili per sopravvenuta inidoneità degli stessi, l'Agenzia

ha la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, mediante semplice lettera raccomandata alla Società.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- c) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- e) sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- f) rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- i) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché - comunque

perdita delle condizioni per contrattare con la PA ai sensi dell'art.38 co.1, D.Lgs.n.163/2006 e smi;

- j) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e smi, da ultimo modificata dal D.L. 187/2010;

- k) tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Le maggiori spese sostenute dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto saranno addebitate alla Società mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 15 – PENALI

L'Agenzia, previa contestazione alla Società da parte del Direttore dell'esecuzione, la quale ha la facoltà di fornire le proprie controdeduzioni nel termine di 15 giorni, si riserva di applicare le seguenti penali, per singola rilevazione e giorno.

- a) Qualora nell'esecuzione del servizio vengano impiegate figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta così come stabilito al punto 10.6 del Capitolato tecnico, l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 200,00 (duecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- b) qualora il personale indossi indumenti da lavoro non conformi rispetto a quanto stabilito al punto 10.3 del Capitolato tecnico, l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 100,00 (cento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- c) qualora venga praticato un orario di apertura al pubblico del servizio di mensa diverso da quanto previsto al punto 4.1 del Capitolato tecnico, o del servizio bar diverso da quello previsto al punto 4.2 del Capitolato tecnico l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 200,00 (duecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- d) qualora non venga garantita agli utenti la disponibilità di tutte le portate previste nel menù giornaliero almeno sino alle ore 14.00, secondo quanto previsto al punto 4.1 del Capitolato tecnico, l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 100,00 (cento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;

- e) qualora la società non rispetti la temperatura di conservazione dei pasti di cui all'All.C al Capitolato tecnico, l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- f) qualora ogni materia prima, immagazzinata o presente in cucina, non sia conforme ai requisiti previsti nell'All.C al Capitolato tecnico, l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- g) in caso di mancato rispetto delle grammature previste dall'All.B al Capitolato tecnico (verificato su 3 pesate della stessa preparazione), l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 300,00 (trecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- h) in caso di mancata attuazione delle norme locali di gestione dei rifiuti, l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- i) in caso di mancata conformità alle prassi di autocontrollo igienico sanitario di cui al punto 11.2 del Capitolato tecnico, l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 1000,00 (mille/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- j) in caso di risultanze da analisi di matrici alimentari non conformi per indicatori igienici, l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- k) in caso di rilevazione di corpi estranei nei pasti serviti, anche se imputabile alle materie prime, l'Agenzia applicherà una penale pari

ad € 300,00 (trecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;

- l) in caso di risultanze da analisi di matrici alimentari non conformi per indicatori patogeni, l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- m) in caso di mancato rispetto circa gli aspetti di sostenibilità ambientale richiesti (specifiche tecniche di base) e dichiarati in sede di offerta (specifiche tecniche premianti), l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- n) in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato o dal presente Contratto e non specificato sopra, l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 300,00 (trecento/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'evento che ha causato l'applicazione della penale abbia a ripetersi nell'arco dello stesso anno solare, l'Agenzia si riserva di raddoppiare la penale precedentemente assegnata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti dell'Impresa, con l'incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti, oltre alla risoluzione del contratto.

Art. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o

più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art 3 della legge citata si indica il seguente il conto dedicato: **(non compilare)**

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

cognome.....**(non compilare)**

nome.....**(non compilare)**

codice fiscale.....**(non compilare)**

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010 e s.m.i..

La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle

spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è....

Art. 17 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per l'erogazione dei pasti sarà versato alla società direttamente dai dipendenti dell'Agenzia.

La società si obbliga ad accettare in luogo del pagamento in denaro anche i buoni pasto cartacei o elettronici in dotazione del personale dell'Agenzia.

L'Agenzia potrà aderire alle convenzioni Consip per la fornitura dei buoni pasto, ovvero procedere ad autonoma selezione. Ai fini del pagamento dei singoli pasti si terrà in considerazione esclusivamente il valore facciale dei buoni pasto, non rilevando le eventuali commissioni richieste dalle società emettitrici.

La società si organizzerà con opportuni strumenti (es. schede magnetiche) per consentire ai dipendenti dell'Agenzia l'utilizzo anche parziale del buono pasto.

Per ogni tipologia di menù verranno corrisposti i seguenti corrispettivi, come da offerta economica, da intendersi qui integralmente recepita:

- tipologia di MENU A – n. 4 pezzi (primo piatto + secondo piatto + 1 pezzo a scelta tra: contorno, frutta, dolce, yogurt + acqua o bevanda sfuse) €.....**(non compilare)**.....

- tipologia di MENU B – n. 4 pezzi (primo piatto + contorno + 1 pezzo a scelta tra: frutta, dolce, yogurt + acqua o bevanda sfuse) €..... **(non compilare)**.....

- tipologia di MENU C - n. 4 pezzi (secondo piatto + contorno + 1 pezzo a scelta tra: frutta, dolce, yogurt + acqua o bevanda sfuse) €..... (**non compilare**).....
- Primo piatto €(**non compilare**).....
- Secondo piatto €(**non compilare**).....
- Contorno €(**non compilare**).....
- Caffè €..... (**non compilare**).....
- Brioche €..... (**non compilare**).....
- Cappuccino €..... (**non compilare**).....
- Panino o sandwich €..... (**non compilare**).....
- Succo di frutta €(**non compilare**).....
- Tè/camomilla €(**non compilare**).....
- Pizza €(**non compilare**).....
- Bottiglie acqua 0,50l €(**non compilare**).....

Il pane da scegliere tra diverse tipologie (pane normale, pane integrale, crackers e grissini) è incluso in ogni tipologia di menu (A, B e C).

Le bibite confezionate, il vino e la birra costituiscono ciascuno un pezzo supplementare dei menu disponibili, il cui corrispettivo verrà versato dai dipendenti secondo il listino prezzi praticato dall'Aggiudicataria.

Tali corrispettivi sono comprensivi di ogni onere e spesa, restando fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

La Società dichiara pertanto di rinunciare, fin d'ora per allora, ad avvalersi dei rimedi di cui all'art. 1664 c.c..

La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara nonché nel Capitolato Tecnico.

La Società, inoltre, dichiara che il prezzo sopra indicato è stato determinato prendendo in considerazione le ultime variazioni dei prezzi di mercato di tutti i beni ed i servizi necessari al servizio.

E' fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 115 del d.lgs 163/06.

In ogni caso, nelle more della pubblicazione, ad opera dell'Istat, dei dati di cui all'art. 7, comma 5, del D.lgs. 163/06, l'adeguamento potrà essere richiesto solo a partire dalla seconda annualità e avrà decorrenza dalla richiesta inoltrata dalla Società esclusivamente a mezzo raccomandata a/r .

Art. 18 – SUBAPPALTO

Avendo la Società dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, l'intenzione di subappaltare le seguenti attività: _____, è consentito il subappalto, entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni dell'art. 118 del codice dei contratti pubblici, D.lgs.163/2006, nonché nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente recepito.

E' fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti dell'Agenzia.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

Ovvero

Non essendo stato dichiarato in sede di gara non è ammesso il subappalto.

Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Società di cedere il Contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 20 – CESSIONE DELL’AZIENDA E/O MUTAMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE

Qualora la Società intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all’Agenzia, trasmettendo alla Direzione Regionale dell’Umbria - Ufficio Gestione Risorse tutta la documentazione riguardante l’operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.

L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.

Il mancato preavviso di cui al presente articolo fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’Agenzia quale Pubblica Amministrazione,

delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato con il presente contratto.

Art. 22 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

La Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al presente articolo nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà completamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove gli impegni assunti ai sensi del comma 3 del presente articolo non vengano rispettati.

Art. 23 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

23 .1 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Committente - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.

23.2 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di comportamento del personale dell’Agenzia e in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo precedente - che, per i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell’ambito dell’azienda, non sussistono relazioni di parentela, di affinità o comunque di frequentazione abituale, con i responsabili e i dipendenti dell’Agenzia, ivi comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il secondo grado.

Art. 24 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto. Resta inteso che competono alla Società i diritti di cui all’art. 7 del succitato decreto.

Il titolare di trattamento dei dati personali è l’Agenzia medesima.

Art. 25 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- la Società: _____

- l’Agenzia: via Luigi Canali, n.12 – 06124 Perugia.

Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio indicato nel presente articolo.

Art. 26 – FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Perugia.

Art. 27 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

27.1 Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

27.2 A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente Contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili all'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

27.3 Ai sensi dall'art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, in data _____, la Società ha effettuato, mediante bonifico bancario intestato all'Agenzia delle Entrate, il rimborso delle spese di pubblicazione della gara, pari ad € _____.

La Società

L'Agenzia delle Entrate

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 del presente contratto.

La Società

(firmato digitalmente)